COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - FINANZE E TESORO (VI)

VII.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE RICCIO

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 67

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine ((2344);

ALMIRANTE ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubche affissioni e pubblicità affine. (2481). 67

PRESIDENTE . . 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

ANGELINO PAOLO 68, 72, 76

BIMA 69, 75

CURTI AURELIO 78

SANNICOLÒ 70, 72, 73, 75, 79

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione* 68 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81

VERONESI 73, 74, 76, 80

VESTRI , ... 74, 80

VILLA GIOVANNI 75

TERRAGNI 72, 80

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 68 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80

La seduta comincia alle 9,30.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Raffaelli e Nicoletto della VI Commissione sono rispettivamente sostituiti dai deputati Soliano e Pucci Anselmo e che il deputato Carrassi della II Commissione è sostituito dal deputato Gorreri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine (2344) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine (2481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » (2344) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine » (2841).

Gli onorevoli componenti delle Commissioni ricorderanno che nella precedente seduta vennero approvati gli articoli 7 ed 8.

Il deputato Angelino Paolo ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo 8*-bis:

« Alle affissioni effettuate per conto dei partiti, delle associazioni politiche, culturali e religiose i comuni dovranno concedere una riduzione non inferiore al 30 per cento sulla tariffa dell'imposta sulla pubblicità ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Mi consenta il deputato Angelino Paolo di suggerirgli la opportunità di accantonare questo articolo 8-*bis* e di esaminarlo quando discuteremo le esenzioni o le riduzioni di tariffa.

ANGELINO PAOLO. Sono d'accordo per l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

(*Affissioni di urgenza*).

« Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, è dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso non superiore a lire mille per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni richieste per ore notturne o per giorni festivi, detto compenso può essere triplicato.

Per le affissioni da eseguire in località situate oltre tre chilometri dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferta nella misura non superiore a lire duemila per ogni cento fogli o frazione di cento fogli ».

L'onorevole Valsecchi, ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 9, secondo comma, dopo la parola*: notturne, *aggiungere le seguenti*: dalle 20 alle 7 ».

Mi sembra chiaro l'intendimento del proponente che con questa aggiunta esattamente delimita il concetto di ore notturne.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Valsecchi.

(*È approvato*).

L'articolo 9, pertanto, rimane così formulato:

(*Affissioni di urgenza*).

« Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, è dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso non superiore a lire mille per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni richieste per ore notturne, dalle 20 alle 7, o per giorni festivi, detto compenso può essere triplicato.

Per le affissioni da eseguire in località situate oltre tre chilometri dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferta nella misura non superiore a lire duemila per ogni cento fogli o frazione di cento fogli ».

Il Relatore Valsecchi, a questo punto, propone di inserire un articolo aggiuntivo che verrebbe a prendere il numero 9-*bis*. Ne do lettura:

« *Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

« Per ordinazioni che superino l'importo di lire 50 mila, nei comuni delle prime quattro classi e di lire 15.000 nei comuni delle altre classi, e che siano fatte con una sola commissione e da una stessa ditta, anche se per differenti forme di pubblicità, può essere concessa una riduzione non superiore al 15 per cento della tariffa ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. L'aricolo 9-*bis* trova la sua giustificazione nel fatto che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, pur contenendo le stesse norme di cui all'articolo 9, non fissa né la misura massima né la misura minima. Ora, come gli onorevoli colleghi sanno, questo disegno di legge è stato motivato proprio dal fatto che nelle norme attualmente in vigore, per alcuni casi, non erano stati fissati i massimi tariffari.

Però, l'estensore del disegno di legge in esame è incorso in una svista che può essere eliminata introducendo dei criteri che servano da limite.

PRESIDENTE. Desidero conoscere il parere del Governo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-*bis* di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

CAPO III.

PUBBLICITÀ AFFINE, ORDINARIA E SPECIALE

ART. 10.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria*).

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, fac-simili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta, la cui tariffa normale non può superare, per ogni metro quadrato, i seguenti limiti:

	Comuni	1 mese	3 mesi
Classe	I	L. 360	L. 900
»	II	» 330	» 800
»	III	» 280	» 700
»	IV	» 240	» 600
»	V	» 200	» 500
»	VI	» 180	» 400
»	VII	» 160	» 350

	Comuni	6 mesi	1 anno
Classe	I	L. 1.400	L. 2.000
»	II	» 1.300	» 1.900
»	III	» 1.200	» 1.800
»	IV	» 1.000	» 1.600
»	V	» 900	» 1.400
»	VI	» 700	» 1.200
»	VII	» 600	» 1.000

Alla tabella contenuta in questo articolo sono stati presentati emendamenti dai deputati Bima e Valsecchi, oltre alla tabella contenuta nella proposta di legge d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri.

Do lettura della tabella contenuta nella proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri:

	Comune	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe	I	L. 120	300	420	600
»	II	» 110	280	390	560
»	III	» 100	260	360	520
»	IV	» 90	240	330	480
»	V	» 80	220	306	440
»	VI	» 75	200	282	405
»	VII	» 70	180	258	370
»	VIII	» 65	165	234	335
»	IX	» 60	150	210	300

Do lettura della tabella proposta dal deputato Bima:

« *Sostituire le tabelle di cui all'articolo 10 con le seguenti:*

	Comune	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe	I	L. 200	400	560	800
»	II	» 150	300	400	720
»	III	» 120	250	380	600
»	IV	» 100	200	300	500
»	V	» 100	180	250	470
»	VI	» 100	170	230	400
»	VII	» 100	150	200	380

Do lettura della tabella proposta dal Relatore Valsecchi:

« *Sostituire le tabelle all'articolo 10 con le seguenti:*

	Comuni	1 mese	3 mesi
Classe	I	L. 280	L. 700
»	II	» 250	» 600
»	III	» 200	» 500
»	IV	» 180	» 400
»	V	» 150	» 370
»	VI	» 135	» 330
»	VII	» 120	» 300

	Comuni	6 mesi	1 anno
Classe	I	L. 1.000	L. 1.500
»	II	» 950	» 1.400
»	III	» 900	» 1.300
»	IV	» 700	» 1.100
»	V	» 650	» 1.000
»	VI	» 500	» 800
»	VII	» 450	» 700

L'onorevole Bima ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

BIMA. Le tabelle sostitutive da me proposte, modificano, diminuendole, le tariffe contenute nel disegno di legge. Tale diminuzione viene così giustificata: anzitutto, per quanto riguarda la pubblicità affine, si deve osservare che il comune non presta al privato alcun servizio, contrariamente a quanto, invece, avviene per le affissioni. È questo un elemento per il quale, a mio parere, si deve usare un criterio di differenziazione fra le due imposizioni, ed è proprio questo criterio che cerco di mettere in evidenza con le tabelle da me proposte.

Vi è, però, un'altra osservazione che mi sembra fondamentale: per quanto riguarda le tariffe della pubblicità affine, il disegno di legge si ricollega ai criteri ispiratori della legge del 1928. Tende, quindi, a fissare delle

tariffe molto alte. Ora, se questo era spiegabile nel 1928, quando la pubblicità affine era l'unico ed il solo mezzo di pubblicità che comportava degli introiti per i comuni, non è più spiegabile oggi, quando la situazione è completamente mutata data la sempre più estesa propaganda radiofonica e, di recente, anche televisiva, che rappresentano i mezzi competitivi e concorrenziali più validi con la pubblicità affine che si svolge nell'ambito dei comuni. Imporre una tariffa particolarmente onerosa significa, quindi, scoraggiare queste forme di pubblicità a vantaggio delle altre.

Sono queste le considerazioni che mi hanno indotto a proporre una riduzione portando la tariffa da 80 volte i prezzi del 1928, come considerato nel disegno di legge, a sole 40 volte, sempre rispetto alla base del 1928.

PRESIDENTE. L'onorevole Valsecchi ha facoltà di illustrare il proprio emendamento sostitutivo.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Nella relazione al disegno di legge, la dove si parla dei massimi tariffari per le pubbliche affissioni, si afferma che essi sono stati aumentati di 80 volte rispetto ai massimi in vigore fino al 1947. Tale maggiorazione viene spiegata e giustificata, tra l'altro, con l'aumento del costo dei materiali e della mano d'opera, di cui il comune deve sopportare l'onere. Quando, poi, si passa a parlare di pubblicità affine, cioè di quella pubblicità che è eseguita direttamente dal privato senza alcuna prestazione o spesa da parte del comune, si può benissimo sostenere che, proprio perché non vi è alcuna prestazione da parte del comune, il massimo tariffario dovrebbe essere inferiore alla media delle 80 volte previste quale coefficiente di rivalutazione per le pubbliche affissioni.

Il disegno di legge stabilisce, invece, una tariffa che è notevolmente superiore alle 80 volte, mediamente stabilite, per le pubbliche affissioni e, in particolare, per i comuni della V e VI classe prevede un aumento pari a 360 volte che per i comuni stazioni di cura e soggiorno e turismo raggiunge il limite massimo di 720 volte rispetto alle tariffe del 1928 per la categoria speciale.

Prendiamo un esempio: secondo le disposizioni di legge del 1928 il comune di Monteporzio, che ha 3333 abitanti, per la durata di un anno riscuoteva un tributo di lire 10 al metro quadrato, ed anche il comune di Anzio, abitanti 12.000, riscuoteva per un anno lire 10 al metro quadrato. Secondo quanto previsto dal disegno di legge in esame, oggi, il comune di Monteporzio verrebbe a riscuotere lire 3600 ed il comune di Anzio (categoria speciale e stazione di cura) lire 7200 sempre per un metro quadrato-anno.

Risulta, da quanto sopra detto, che una mitigazione di questo divario sembra necessaria.

Il riordinamento di questi limiti, secondo il mio parere, va fatto prendendo come base i comuni di media portata perché, come non possiamo riferirci nei nostri calcoli ai comuni con una popolazione di soli 500 abitanti, così non possiamo prendere come parametro unico, quei pochissimi comuni molto grandi in cui tutto acquista altra rilevanza.

Pertanto, nella tabella da me proposta ho tenuto conto di un criterio medio, applicando un coefficiente di rivalutazione pari a 75 volte le tariffe del 1928.

Le tabelle sostitutive proposte sia dal deputato Almirante che dal deputato Bima, invece, segnano una ancor più marcata prudenza.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Bima l'onorevole Relatore esprime parere favorevole o contrario ?

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Sarei favorevole all'emendamento a firma del collega Bima perché il suo orientamento è identico al mio ma c'è una questione di valutazione, che nel caso ritengo troppo restrittiva.

SANNICOLÒ. Desidero sottolineare che questo tipo di pubblicità rende molto di più delle semplici affissioni; la tecnica pubblicitaria dal 1928 ad oggi è completamente cambiata. Mi pare che la posizione del Relatore sia seria e ragionata, perché tiene conto delle necessità dell'utente e degli interessi del comune, mentre le altre proposte prevedono riduzioni troppo drastiche. Sono d'accordo sui massimi tariffari contenuti nell'emendamento del deputato Valsecchi mentre sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Bima ed alla tabella Almirante.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La mia posizione è alquanto delicata perché le Commissioni, nella loro sovranità, hanno già modificato i criteri secondo i quali era stato strutturato il disegno di legge e mi sono rimesso alla volontà delle Commissioni.

Debbo aggiungere che è vero che nell'ultimo decennio i mezzi di pubblicità si sono modificati per cui bisogna tenere conto anche dei mezzi concorrenti oltre a quelli tradizionali, però, penso che la pubblicità visiva, comunque attuata, continui ad avere la sua importanza e che sotto il profilo economico sia una attività produttrice di mag-

giori redditi, non solo nel senso di orientare il consumatore ma anche di creare la domanda. L'esperienza ci insegna che mediante la pubblicità si sono creati nuovi bisogni, nuove domande. Ecco, quindi, che c'è un maggior reddito che costituisce un cespite imposizionale.

Il disegno di legge, nella sua formulazione originale, aveva di mira lo scopo di consentire ai comuni di trarre il maggiore vantaggio possibile da questa attività per rinsanguare le proprie casse. Le Commissioni, nella loro sovranità, hanno ritenuto opportuno correggere questi criteri ed io ebbi a fare delle dichiarazioni associandomi a quelle del Relatore. Ora, ci troviamo di fronte agli emendamenti proposti dai deputati Almirante, Valsecchi e Bima; l'emendamento Bima e quello Almirante riducono troppo i massimi tariffari e noi non dobbiamo precludere ai comuni la possibilità di avere un più copioso gettito di introiti. Dipende, poi, dagli amministratori di avvalersi o meno di questi limiti massimi.

A nome del Governo mi dichiaro favorevole all'emendamento Valsecchi.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte all'emendamento Almirante (cioè all'articolo 21 della sua proposta di legge), all'emendamento Bima e, infine, all'emendamento Valsecchi.

L'emendamento Almirante è decaduto in quanto il presentatore è assente.

Per l'emendamento Bima c'è parere contrario del Governo mentre il Relatore praticamente si è rimesso alle Commissioni.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal deputato Bima.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Valsecchi:

« *Sostituire le tabelle dell'articolo 10 con le seguenti:*

Comuni	1 mese	3 mesi
Classe I	L. 280	L. 700
» II	» 250	» 600
» III	» 200	» 500
» IV	» 180	» 400
» V	» 150	» 370
» VI	» 135	» 330
» VII	» 120	» 300

Comuni	6 mesi	1 anno
Classe I	L. 1.000	L. 1.500
» II	» 950	» 1.400
» III	» 900	» 1.300
» IV	» 700	» 1.100
» V	» 650	» 1.000
» VI	» 500	» 800
» VII	» 450	» 700

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

CAPO III.

PUBBLICITÀ AFFINE, ORDINARIA E SPECIALE

ART. 10.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria*).

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, facsimili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta, la cui tariffa normale non può superare, per ogni metro quadrato, i seguenti limiti:

Comuni	1 mese	3 mesi
Classe I	L. 280	L. 700
» II	» 250	» 600
» III	» 200	» 500
» IV	» 180	» 400
» V	» 150	» 370
» VI	» 135	» 330
» VII	» 120	» 300

Comuni	6 mesi	1 anno
Classe I	L. 1.000	L. 1.500
» II	» 950	» 1.400
» III	» 900	» 1.300
» IV	» 700	» 1.100
» V	» 650	» 1.000
» VI	» 500	» 800
» VII	» 450	» 700

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Sono stati presentati, a firma del deputato Angelino Paolo, due emendamenti, uno al primo comma e l'altro al secondo comma; un'emendamento dei deputati Carrassi e Sannicolò ed infine, un emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dal Relatore Valsecchi. Do lettura dell'emendamento Valsecchi:

« *Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

« La tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria, di cui al precedente articolo,

può essere elevata, per ogni metro quadrato al limite massimo del doppio per la pubblicità illuminata e del triplo per la pubblicità luminosa ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Se consideriamo le tabelle comprese nel disegno di legge per la pubblicità illuminata, si rileva che esse sono rapportate a quelle per la pubblicità ordinaria moltiplicate per un coefficiente fisso. Il massimo tariffario relativo a tre mesi per metro quadro, che per la pubblicità affine ordinaria è di lire 900 passa a lire 1800 per quella illuminata; per sei mesi le lire 1400 diventano 2800; per un anno le lire 2000 diventano 4000. Si è semplicemente raddoppiata la tariffa della tabella precedente.

Per la pubblicità luminosa il disegno di legge ha triplicato i massimi tariffari della pubblicità affine ordinaria e le lire 900 sono diventare 2700 per tre mesi a metro quadro; le lire 1400 diventano 4200, per sei mesi; le lire 2000 diventano 6000 per un anno.

Partendo da questa osservazione ho ritenuto di dare una nuova formulazione all'articolo, mantenendo integri i concetti ed i limiti proposti dal Governo ma usando una dizione molto meno pesante.

PRESIDENTE. Il deputato Angelino Paolo ha proposto i seguenti emendamenti:

« *Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« Alla tariffa della pubblicità illuminata resa visibile da apposita fonte di luce si aggiunge:

Comuni		15 giorni	1 mese
Classe	I	L. 800	L. 1.000
»	II	» 700	» 900
»	III	» 600	» 800
»	IV	» 500	» 700
»	V	» 400	» 600
»	VI	» 350	» 500
»	VII	» 300	» 400

« *Il secondo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« Alla tariffa della pubblicità luminosa i cui caratteri e disegni sono essi stessi costituiti da una fonte di luce si aggiunge:

Comuni		15 giorni	1 mese
Classe	I	L. 1.200	L. 1.500
»	II	» 1.050	» 1.350
»	III	» 900	» 1.200
»	IV	» 750	» 1.050
Classe	V	L. 600	L. 900
»	VI	» 500	» 750
»	VII	» 400	» 600

Infine c'è, all'articolo 11, l'emendamento a firma dei deputati Carrassi e Sannicolo:

« *All'ultimo comma dell'articolo 11 dopo le parole*: essi stessi costituiti da una fonte di luce, *aggiungere le altre*: oppure resi visibili di notte da un'apposita fonte di luce interna ».

TERRAGNI. Anche in questo articolo, come precedentemente accennato dall'onorevole Presidente, ritorna la questione della misura: « per ogni metro quadrato o frazione ».

Quando si trattò di fogli, eravamo stati richiamati alla consapevolezza di una specie di standard di foglio, il che significava una standardizzazione di tariffe. In questo caso siamo di fronte non ai fogli di carta ma ad un fenomeno più complesso di forme diverse. Non vorrei che domani in sede di applicazione potessero sorgere delle contestazioni.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Faccio osservare che all'articolo 13, ultimo comma, si legge: « Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonché di quelle indicate negli articoli 10, 11, 12, le frazioni di metro quadrato si intendono arrotondate al mezzo metro per eccesso o per difetto ». Quindi la questione è risolta.

PRESIDENTE. Onorevole Troisi, quale è il parere del Governo nei riguardi dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Valsecchi ?

TROISI, *Sottosegretario di Stato alle Finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole.

ANGELINO PAOLO. Comunico che ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Sannicolò, insiste nel suo emendamento ?

SANNICOLÒ. Sì. Nel testo governativo, al primo comma, si parla di « pubblicità resa visibile da apposita fonte di luce », ed al secondo comma di pubblicità resa visibile dalla stessa luminosità delle lettere; non si considera, quindi, la pubblicità resa visibile da una fonte di luce interna. Tale omissione, a mio avviso, può aprire la strada ad una facile evasione fiscale.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Nel testo del Governo questo concetto, ripreso nel mio emendamento, è contenuto nel termine « luminoso » nel senso che con tale

parola si intende quella pubblicità con la luce interna alla lettera o ai pannelli, come anche l'uso di vernici luminiscenti.

SANNICOLÒ. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un articolo sostitutivo dell'articolo 11, proposto dall'onorevole Valsecchi ed accettato dal Governo. Ne do lettura, e lo pongo in votazione:

« *L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« La tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria, di cui al precedente articolo, può essere elevata, per ogni metro quadrato, al limite massimo del doppio per la pubblicità illuminata e del triplo per la pubblicità luminosa ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni*)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie adibita alla proiezione e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte, cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	. . . .	L. 1.000
» »	II	. . . .	» 900
» »	III	. . . .	» 700
» »	IV	. . . .	» 600
» »	V	. . . .	» 400
» »	VI	. . . .	» 300
» »	VII	. . . .	» 100

A tale articolo risultano presentati, dall'onorevole Valsecchi, i seguenti due emendamenti:

« *Al comma unico, prima parte, dell'articolo 12 dopo la parola*: superficie, *aggiungere l'altra*: effettivamente ».

« *Al comma unico seconda parte, dell'articolo 12 sostituire la tabella con la seguente:*

Comuni di classe	I	. . . .	L. 750
» »	II	. . . .	» 675
» »	III	. . . .	» 525
» »	IV	. . . .	» 450
» »	V	. . . .	» 300
» »	VI	. . . .	» 225
» »	VII	. . . .	» 75

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. A proposito del primo dei due emendamenti, debbo dire che mi è sembrato necessario formularlo viste le molte polemiche insorte.

Il testo governativo dice: « Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie adibita alla proiezione, ... ecc. .... ». Ora il quadro della proiezione può occupare tutto il telone o solo una parte di esso, a seconda che il proiettore sia più vicino o più lontano. È giusto, allora, pagare sulla misura del telone o è giusto pagare soltanto sulla misura della superficie interessata dalla proiezione?

Pubblicità è la proiezione, mentre il telone è il mezzo perché essa si effettui; mi è sembrato, perciò, necessario puntualizzare che la imposta va applicata esclusivamente su quella parte di superficie occupata dalla proiezione.

Per quanto concerne l'emendamento sostitutivo della tabella, c'è da dire che le tariffe sono state calcolate sul parametro di quelle contenute nell'articolo 10. Avendo approvato tale articolo, mi pare che non possa non approvarsi anche questo emendamento.

VERONESI. Vorrei sapere se la pubblicità luminosa, di cui tratta l'articolo 12, comprenda anche quelle scritte che si vedono, ad esempio, in Piazza del Duomo a Milano, con lampadine che si accendono e si spengono.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Nell'articolo, si parla di proiezioni luminose.

VERONESI. Sì, ma anche di luci intermittenti o successive, il che mi faceva pensare che fosse possibile il riferimento al caso testé citato.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Intermittenti o successive, ma sempre proiezioni.

È una forma di pubblicità ora caduta un po' in disuso; ricordo, però, che quando ero studente a Milano esistevano delle proiezioni pubblicitarie di questo tipo: in un angolo di una casa c'era un proiettore con un dispositivo ad intermittenza; sulla casa di fronte vi era una vera e propria proiezione che a distanza di qualche secondo si interrompeva per poi ricomparire.

VERONESI. La ringrazio per i chiarimenti. Vorrei però fare ancora un'osservazione. Se è una sola pubblicità che viene fatta, per una unica ditta, è certamente facile individuare l'effettiva superficie del telone occupata dalla proiezione. Ma, nel caso di una ditta specializzata che proietti successivamente per la

« A », « B », « C », ecc.. occupando parti differenti del telone a seconda delle varie esigenze, non è certo agevole appurare l'estensione della superficie interessata.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commisione*. Cerchiamo di essere pratici. Il sistema di pubblicità a cui ella riferisce, e nella forma descritta, non lo credo attuabile.

VERONESI. Io sarei, comunque, favorevole al testo governativo. A mio avviso, l'« effettivamente » proposto dall'onorevole Valsecchi complica notevolmente le cose, dovendo assere indicata la esatta superficie sfruttata da ciascuna ditta per la quale si fa la pubblicità.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Ma una ditta che facesse pubblicità per diverse case si provvederebbe, comunque, di quadri tutti delle stesse misure.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo nei confronti dei due emendamenti presentati dall'onorevole Valsecchi ?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento proposto dal deputato Valsecchi: « *Al comma unico, prima parte, dell'articolo 12 dopo la parola*: superficie, *aggiungere l'altra*: effettivamente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dal Relatore Valsecchi che sostituisce la tabella, di cui al testo del disegno di legge, con una nuova.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 12 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, rimane così formulato:

« Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione, e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti, ed dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	. . . . .	L. 750
» »	II	. . . . .	» 675
» »	III	. . . . .	» 525
» »	IV	. . . . .	» 450
» »	V	. . . . .	» 300
» »	VI	. . . . .	» 225
» »	VII	. . . . .	» 75

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele*).

« Per la pubblicità eseguita con tele a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	. . . . .	L. 300
» »	II	. . . . .	» 250
» »	III	. . . . .	» 200
» »	IV	. . . . .	» 100
» »	V	. . . . .	» 80
» »	VI	. . . . .	» 50
» »	VII	. . . . .	» 30

Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonché di quelle indicate negli articoli 10, 11 e 12, le frazioni di metro quadrato si intendono arrotondate al mezzo metro per eccesso o per difetto ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: a firma del deputato Bima:

« *All'articolo 13, primo comma, sostituire la tabella con la seguente:*

Comuni di classe	I	. . . . .	L. 100
» »	II	. . . . .	» 82
» »	III	. . . . .	» 68
» »	IV	. . . . .	» 33
» »	V	. . . . .	» 30
» »	VI	. . . . .	» 18
» »	VII	. . . . .	» 10

Sempre a firma del deputato Bima vi è un secondo emendamento:

« *Sostituire il secondo comma dell'articolo 13 con il seguente:*

« Nel calcolo della imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonché di quelle indicate negli articoli 10, 11, 12, le frazioni di metro quadrato si intendono arrotondate al quarto di metro quadrato per eccesso o per difetto ».

Il Relatore Valsecchi ha presentato due emendamenti. Ne do lettura:

« *Al primo comma dell'articolo 13 sostituire la tabella con la seguente:*

Comuni di classe	I	L. 200
»	» II	» 170
»	» III	» 150
»	» IV	» 75
»	» V	» 65
»	» VI	» 40
»	» VII	» 20

« *Al secondo comma dell'articolo 13 sostituire le parole*: Le frazioni di metro quadrato si intendono arrotondate al mezzo metro per eccesso o per difetto, *con le seguenti*: le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrontondate al quarto di metro per eccesso ».

Onorevole Bima desidera illustrare i suoi emendamenti ?

BIMA. Quanto ho detto per i miei emendamenti all'articolo 10 vale anche per questi.

SANNICOLÒ. Vorrei chiedere all'onorevole Valsecchi se non sia del parere di aumentare le tariffe di cui alla tabella da lui proposta, dal momento che la riduzione mi sembra rispetto al testo governativo veramente forte.

Sono d'accordo per una riduzione dei massimi proposti dal Governo, ma in misura meno drastica di quella proposta dal Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Valsecchi la prego di voler esprimere, prima, il proprio parere nei confronti degli emendamenti Bima.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti proposti dal deputato Bima in quanto, avendo già approvato delle tabelle che sono struttate sulla base di determinati criteri, non penso che sia buona tecnica approvarne delle altre che si basano su criteri diversi, ed è per questo motivo che ho presentato la mia tabella che è conseguenziale a quelle già approvate.

Illustro, ora, l'emendamento sostitutivo del secondo comma da me proposto. Il testo governativo dice: « Le frazioni di metro quadrato si intendono arrotondate al mezzo metro per eccesso o per difetto »

Capisco l'arrotondamento per eccesso; capisco un po' meno quello per difetto in quanto non sono mai le posizioni limite quelle che interessano in questi casi; il problema si presenta quando si arriva per esempio a metri quadrati 1,05, m. 1,10 e ci si domanda se si debba arrotondare per eccesso o per difetto. Se approviamo una norma nella quale sia considerato soltanto l'arrotondamento per eccesso, gli interessati avranno cura di non superare il metro, oppure, se lo superano ciò avverrà di una misura tale per cui l'arrotondamento per eccesso non costituirà un onere particolarmente gravoso.

Se, poi, come ho suggerito nel mio emendamento si riduce l'arrotondamento al quarto di metro, la cosa diventa anche più semplice.

VILLA GIOVANNI. Riterrei opportuno togliere nella dizione del suo emendamento le parole « oltre il primo » in quanto possono ingenerare confusione.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Non concordo con il suo suggerimento, perché togliendo le parole: « oltre il primo » nel caso in cui la pubblicità fosse inferiore ad un metro quadro verrebbe a pagare secondo gli arrotondamenti al quarto di metro. Sono del parere che la pubblicità inferiore al metro quadro paghi sempre per un metro quadro intero.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario agli emendamenti a firma del deputato Bima e favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole Valsecchi.

BIMA. Ritiro gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi al primo comma, sostitutivo della tabella, cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 che, a seguito degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele*).

« Per la pubblicità eseguita con tele a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L. 200
»	» II	» 170
»	» III	» 150
»	» IV	» 75
»	» V	» 65
»	» VI	» 40
»	» VII	» 20

Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonché di quelle indicate negli articoli 10, 11 e 12 le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrotondate al quarto di metro per eccesso ».

Pongo in votazione l'articolo nel suo complessò.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli*).

« Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	. . . .	L. 1.000
» »	II	. . . .	» 800
» »	III	. . . .	» 500
» »	IV	. . . .	» 200
» »	V	. . . .	» 150
» »	VI	. . . .	» 100
» »	VII	. . . .	» 80

Alla pubblicità ambulante che sia effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua è di cinque volte quella prevista dal primo comma ».

L'onorevole Angelino Paolo ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 14 la tabella 1 del primo comma è sostituita dalla seguente:*

Comuni di classe	I	. . . .	L. 1.000
» »	II	. . . .	» 800
» »	III	. . . .	» 600
» »	IV	. . . .	» 500
» »	V	. . . .	» 400
» »	VI	. . . .	» 300
» »	VII	. . . .	» 200

L'onorevole Angelino Paolo ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

ANGELINO PAOLO. Ho notato che la tabella contenuta nel primo comma del disegno di legge è sperequata fra i massimi tariffari dei piccoli comuni e quelli della prima classe. Partendo da questa osservazione, dato anche che i comuni delle classi inferiori sostengono delle spese, ho pensato di proporre una tabella più armonica.

PRESIDENTE. Il Relatore Valsecchi ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 14, primo comma, dopo la parola*: persona, *aggiungere le altre*: o distribuzione ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Questo articolo contempla due diversi tipi di pubblicità. Il primo, pubblicità ambulante fatta da persone che circolano portando dei manifesti; l'altro è la pubblicità effettuata con la distribuzione di manifestini, foglietti, ecc.

Ho ritenuto necessario proporre l'inclusione del termine « distribuzione » per quanto si attiene alla pubblicità con manifesti per evitare – come poteva apparire dalla lettera della norma – che una ditta dovesse pagare l'imposta per ogni persona adibita alla distribuzione di questi fogli.

Per quanto riguarda la tabella non ho presentato emendamenti il che significa che ritengo adeguata quella proposta nel disegno di legge e, conseguentemente, sono contrario all'emendamento a firma del deputato Angelino Paolo.

VESTRI. Sono favorevole all'emendamento proposto dal deputato Angelino Paolo. Ho assunto informazioni presso i comuni della zona ove abito e mi sono reso conto che nei comuni delle classi inferiori queste tariffe sono, in certi casi, già superate. Non credo sia il caso di introdurre dei limiti tariffari che possano creare un danno rispetto alla situazione attuale.

Mi dichiaro, poi, d'accordo circa l'emendamento a firma del Relatore Valsecchi.

VERONESI. Avanzo una proposta che deriva dalla difficoltà che incontro nell'orientarmi in questo testo.

Nell'articolo 14 viene citato l'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417. Ora, ho l'impressione che quello che stiamo esaminando costituirà il testo unico nei riguardi della materia; in tal caso riterrei opportuno non citare l'articolo suddetto ma addirittura riportarlo nel testo.

PRESIDENTE. Il presente provvedimento non abroga il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, in quanto viene modificato solo in alcune parti.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dal deputato Angelino Paolo e favorevole all'emendamento proposto dal deputato Valsecchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelino Paolo sostitutivo della tabella al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Valsecchi:

« *All'articolo 14, primo comma, dopo la parola*: persona, *aggiungere le altre*: o distribuzione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato:

(*Tariffa normale per la pubblica affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli*).

« Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	. . . .	L. 1.000
» »	II	. . . .	» 800
» »	III	. . . .	» 500
» »	IV	. . . .	» 200
» »	V	. . . .	» 150
» »	VI	. . . .	» 100
» »	VII	. . . .	» 80

Alla pubblicità ambulante che sia effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua è di cinque volte quella prevista dal primo comma ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura e, non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione:

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori*).

« Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli in genere, eccetto quelli indicati nell'articolo 16, ovvero da posti fissi, la tariffa normale dell'imposta dovuta a ciascun comune per ogni giorno e per ciascuna ditta non può superare i seguenti limiti:

Comune di classe	I	. . . .	L. 2.000
» »	II	. . . .	» 1.500
» »	III	. . . .	» 1.000
» »	IV	. . . .	» 500
» »	V	. . . .	» 400
» »	VI	. . . .	» 300
» »	VII	. . . .	» 200

(*È approvato*).

Do lettura all'articolo 16:

(*Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda*).

« Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale, a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non può superare i seguenti limiti:

autoveicoli	. . . . .	L. 8.000
altri veicoli a motori	. . . .	» 4.000
veicoli spinti o trainati da forza non meccanica	. . . . .	» 2.000

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, se apposta una sola volta e purché ogni singola lettera non superi i 15 centimetri di altezza ».

Il Relatore Valsecchi ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 16, secondo comma sostituire le parole*: se apposta una sola volta, *con le seguenti*: quando questa non risulti apposta più di due volte ».

L'onorevole Curti Aurelio ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 16, secondo comma, sostituire le parole*: Se apposte una volta sola e pur-

ché ogni singola lettera non superi i 15 centimetri di altezza, *con le seguenti*: quando questa non risulti apposta più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato ».

L'onorevole Curti Aurelio ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

CURTI AURELIO. L'emendamento da me presentato, nella sua prima parte ripete esattamente l'emendamento Valsecchi. Nella seconda parte stabilisce delle misure. A mio parere, con la limitazione a mezzo metro quadrato della superficie esente da imposta, si elimina il vero inconveniente della pubblicità; quindici centimetri, invece, di altezza lungo tutta la fiancata di un automezzo, costituisce veramente pubblicità. Sappiamo che le aziende hanno bisogno di indicare, sull'automezzo il nome della azienda stessa e ciò a scopi di riconoscimento e di sorveglianza quando detti automezzi entrano nello stabilimento e tale indicazione deve essere fatta su ambo le parti dato che il sorvegliante può essere a sinistra o a destra. Occorre, quindi, riconoscere la necessità di indicare due volte il nome della ditta ma limitando le iscrizioni ad una superficie di mezzo metro quadrato per parte.

PRESIDENTE. Che cosa ne pensa l'onorevole Relatore ?

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. È la prima volta che la nostra legislazione contempla una simile ipotesi, perché nel decreto del 1947 non è stato fatto cenno.

Il comma sul quale ho proposto l'emendamento riguarda il nome, l'indirizzo e l'attività della ditta, cioè quel complesso di indicazioni che sono più simili all'insegna che alla pubblicità. Prendiamo, ad esempio, uno dei tanti autocarri che percorrono le strade del nostro paese e che portano sugli sportelli le scritte con il nome della ditta proprietaria dell'autoveicolo. Il disegno di legge propone la esenzione della tassazione purché la semplice indicazione del nome, indirizzo e attività della ditta sia apposta una sola volta sull'autoveicolo. Mi pare, che l'uso normale sia quello di mettere l'indicazione del nome della ditta tanto da un lato dell'autoveicolo che dall'altro. Non mi riesce di capire perché, secondo il testo governativo, questa indicazione possa essere esente da tasse, solo se posta da una parte e non anche dall'altra.

PRESIDENTE. La prima parte del suo emendamento è identica a quella contenuta nell'emendamento proposto dal deputato Curti Aurelio. La prego di esprimere il parere sulla seconda parte dell'emendamento a firma dell'onorevole Curti Aurelio.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. La pubblicità si attiene al prodotto mentre l'insegna si attiene alla ditta. Se concediamo l'esenzione dall'imposta per l'indicazione del nome e del cognome, bisogna però che questa scritta sia contenuta entro determinati limiti. Nel disegno di legge il limite era fissato entro quindici centimetri di altezza per lettera; l'onorevole Curti Aurelio propone che il limite della scritta sia contenuto entro il mezzo metro quadrato e sono d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Curti Aurelio:

« *All'articolo 16, secondo comma, sostituire le parole*: se apposta una sola volta e purché ogni singola lettera non superi i quindici centimentri di altezza, *con le seguenti*: quando questa non risulti apposta più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore al mezzo metro quadrato ».

(*È approvato*).

Conseguentemente, l'emendamento proposto dal Relatore Valsecchi resta assorbito dall'emendamento a firma del deputato Curti Aurelio.

Pongo in votazione l'articolo 16 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato:

(*Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda*).

« Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale, a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non può superare i seguenti limiti:

autoveicoli	L. 8.000
altri veicoli a motori	» 4.000
veicoli spinti o trainati da forza non meccanica	» 2.000

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa

non risulti apposta più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore al mezzo metro quadrato ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari*).

« Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari, per conto proprio o di terzi, la tariffa dell'imposta dovuta a ciascun comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, non può superare i seguenti limiti in ragione della superficie della pubblicità circolante od in sosta:

Comuni di classe I: lire 1.000 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe II: lire 800 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III: lire 700 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 300 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 200 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta è aumentata del cinquanta per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, può essere chiesto un supplemento nella seguente misura:

Comuni di classe I: lire 10.000 al giorno;

Comuni di classe II: lire 8.000 al giorno;

Comuni di classe III: lire 7.000 al giorno;

Comuni di classe IV: lire 5.000 al giorno;

Comuni di classe V: lire 3.000 al giorno;

Comuni di classe VI: lire 2.000 al giorno;

Comuni di classe VII: lire 1.000 al giorno.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta è ridotta del cinquanta per cento ».

I deputati Sannicolò, Villa Giovanni e Carrassi hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 17, primo comma, sostituire le parole*: per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio e di terzi, *con le parole*: per i veicoli adibiti a fini pubblicitari o di mostre mobili per la divulgazione, uso o vendita dei prodotti per conto proprio o di terzi ».

SANNICOLÒ. Il nostro emendamento è molto semplice: si tratta di impedire una facile evasione fiscale. Infatti, nel primo comma si dice: « per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari ». Che cosa si vuol dire con questa espressione? Vuol dire che per evadere la tassa basta che un veicolo trasporti pochi barattoli di un prodotto qualsiasi e li venda anche a fini pubblicitari. Se non viene accettato il nostro emendamento questa evasione sarà possibile.

PRESIDENTE. Il Relatore Valsecchi ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 17, primo comma, dopo le parole*: o di terzi, *aggiungere le altre*: anche se trasportino merci »;

Se noi approviamo l'emendamento proposto dall'onorevole Valsecchi dopo le parole: « o di terzi », aggiungere le altre: « anche se trasportino merci », mi pare che il problema sia risolto.

SANNICOLÒ. D'accordo. La sostanza è la stessa.

PRESIDENTE. Il Relatore Valsecchi ha presentato anche i seguenti ulteriori emendamenti all'articolo 17:

« *Dopo le parole*: il veicolo od i veicoli, *aggiungere le altre*: purché non in semplice transito ».

« *Sostituire la tabella con la seguente:*

Comuni di classe I: lire 750 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe II: lire 600 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III: lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 350 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 250 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 150 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.

« *Sostituire il penultimo comma con il seguente:*

« Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora può essere richiesto un supplemento non superiore al triplo della tariffa di cui al precedente articolo 15 ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Con questo articolo sono presi in considerazione quei veicoli attrezzati unicamente per la pubblicità, faccio un esempio, le vetture Durban's o Clorodont. Con la nuova tabella ho inteso abbassare i limiti tariffari previsti nel disegno di legge in quanto mi sembrano parecchio elevati. Circa il penultimo comma, mi è sembrato che le quote per la pubblicità sonora fossero eccessive, così come previste nel testo che stiamo discutendo e, sia per questo motivo come anche per non dare un soverchio rilievo all'utilizzo dell'altoparlante rispetto al mezzo, ho proposto un supplemento non superiore al triplo del massimo della tariffa di cui all'articolo 15.

VESTRI. Mi pare che l'intendimento del Governo, con questa norma, era di scoraggiare certe manifestazioni pubblicitarie.

Bisogna tener conto che in questi casi c'è un automobile che, per esempio, si installa nella piazza di un centro cittadino e comincia a trasmettere canzoni ed appelli pubblicitari per delle ore. Non credo che queste forme di pubblicità siano da incoraggiare. Credo che un supplemento d'imposta piuttosto sensibile si inquadri bene in questo aspetto della questione.

TERRAGNI. Mi riferisco alla eccezione sollevata per ragioni prudenziali dall'onorevole Sannicolò, il quale ha accennato all'inciso « anche se trasportanti merci ».

Vorrei fare osservare che l'interpolazione nell'articolo di tale inciso può essere pericolosa.

Ad esempio, un camion trasportante merce, che portasse scritto il nome della ditta, dovrebbe, durante il suo viaggio pagare una tassa per « pubblicità » ?

Non vorrei, insomma, che un agente della guardia di finanza, ad un camion trasportante merce, in sosta in un paese, dicesse: « si è fermato qui per fare della pubblicità e perciò paghi la tassa... ».

VERONESI. Anch'io ho delle perplessità. Questo termine « esclusivamente » cosa significa ? Se posso dimostrare, ad esempio, che un veicolo mi serve, oltre che per la pubblicità anche per altri scopi, non sono soggetto all'imposta ?

Ancora una cosa. Si è parlato, a proposito di veicolo adibito esclusivamente a pubblicità, del caso del « Durban's ». Ma come si traduce in superficie il volume dato che l'articolo 17 parla di metro quadrato ?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sul primo comma desidererei fare una considerazione. Effettivamente, veicoli adibiti a scopi pubblicitari spesso effettuano anche vendite a fini pubblicitari e mostre mobili. Accogliere, quindi, il solo concetto del trasporto pare a me non esatto. Io sarei più propenso ad accogliere la formula proposta dal collega Sannicolò che, oltre al trasporto, considera anche la vendita a fini pubblicitari e la mostra mobile.

PRESIDENTE. Il Governo è dunque favorevole all'emendamento Sannicolò ?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, dal momento che si considera oltre il trasporto anche la vendita.

A nome del Governo dichiaro, poi, di essere d'accordo sull'emendamento Valsecchi.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Io non ho niente in contrario ad accogliere l'emendamento del collega Sannicolò, ma voglio far notare che tale emendamento riporta in discussione tutto ciò che abbiamo già approvato, in particolare l'articolo 15.

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione del Relatore Valsecchi sia pertinente e precisa.

Potremmo risolvere il problema usando la formula proposta dal deputato Sannicolò includendovi il termine « esclusivamente ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Io non sono persuaso che vada bene. Non riesco a prevedere. in questo momento, le possibili conseguenze.

Se mi si dice: il veicolo, per essere considerato da questa disciplina, deve essere adibito esclusivamente a fini pubblicitari, io riesco a rappresentarmi i diversi casi ma se si parla anche della vendita la situazione da regolamentare mi sfugge... Intuisco, invece, che si verrebbe a configurare un fenomeno che la legge non ha fin qui considerato.

Una cosa sono i veicoli adibiti esclusivamente a fini pubblicitari ed un'altra, ben diversa, sono i veicoli adibiti alla vendita o alle mostre mobili. Noi adesso ci dobbiamo occupare dei primi.

VESTRI. Se inserissimo l'inciso: « anche se adibiti alla vendita, ecc. » faremmo salva la natura del veicolo che deve essere prevalentemente adibito alla pubblicità.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Ma, così, si torna esattamente al mio emendamento. Io ho detto: « anche se trasportanti merci ».

PRESIDENTE. Se facciamo riferimento a veicoli non possiamo solo parlare di trasporti ma anche di vendita perché il proprietario può trasportare anche per vendere; sostanzialmente nel diritto di trasporto è incluso anche quello di vendita.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Anche la vendita deve, però, essere autorizzata. Vi è, certo, la vendita non autorizzata ma è un fatto abusivo.

PRESIDENTE. Mi pare che i termini della questione siano sufficientemente chiariti.

Pongo in votazione l'emendamento a firma dei deputati Sannicolò, Carrassi e Villa Giovanni:

« *All'articolo 17, primo comma, sostituire le parole*: per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio e di terzi, *con le altre*: per i veicoli adibiti a fini pubblicitari o di mostre mobili per la divulgazione, uso e vendita dei prodotti per conto proprio o di terzi ».

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione la prima parte del comma dell'articolo 17:

« Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari, per conto proprio o di terzi, la tariffa dell'imposta dovuta a ciascun comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, non può superare i seguenti limiti in ragione della superficie della pubblicità circolante od in sosta ».

(*È approvato*).

Pongo, ora, in votazione il primo emendamento proposto dal Relatore Valsecchi:

« *All'articolo 17, primo comma, dopo le parole*: o di terzi, *aggiungere le altre*: anche se trasportino merci ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il secondo emendamento proposto dal Relatore Valsecchi:

« *All'articolo 17, primo comma, dopo le parole*: il veicolo o i veicoli, *aggiungere le altre*: purché non in semplice transito ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Valsecchi sostitutivo della tabella di cui alla seconda parte del primo comma.

« *Sostituire la tabella con la seguente:*

Comuni di classe I: lire 750 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe II: lire 600 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III: lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 350 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 250 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 150 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato;

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 17 sul quale non vi sono emendamenti:

« Qualora la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa o illuminata la misura dell'imposta dovuta è aumentata del 50 per cento ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 17 proposto dall'onorevole Valsecchi:

« Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora può essere richiesto un supplemento non superiore al triplo della tariffa, di cui al precedente articolo 15 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 17 sul quale non vi sono emendamenti:

« Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 17 che, a seguito della approvazione dei vari emendamenti, rimane così formulato:

« Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari, per conto proprio o di terzi, anche se trasportino merci, la tariffa dell'imposta dovuta a ciascun comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, purché non in

semplice transito, non può superare i seguenti limiti in ragione della superficie della pubblicità circolante od in sosta:

Comuni di classe I: lire 750 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe I: lire 750 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III. lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 350 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 250 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 150 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta è aumentata del 50 per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora può essere richiesto un supplemento non superiore al triplo della tariffa, di cui al precedente articolo 15.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento ».

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI